

Regolamento esecutivo delle Norme per i finanziamenti della C.E.I. per la nuova edilizia di culto

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nella seduta del 21 settembre 1998, ha approvato alcuni emendamenti e integrazioni alla vigente normativa regolamentare, di competenza della stessa Presidenza ex art. 8 delle Norme per i finanziamenti della C.E.I., divenuta esecutiva a seguito della determinazione adottata il 25 maggio 1995 dai Vescovi, riuniti per la loro XL Assemblea Generale (cf. Notiziario C.E.I. n. 7/1995, pp. 248-259).

Restano ferme le disposizioni per qualificare l'edilizia di culto (cf. Notiziario C.E.I. n. 2/1997, pp. 69-70; n. 6/1997, pp. 189-190).

Si riporta il testo integrale del Regolamento esecutivo, evidenziando in corsivo le modifiche introdotte.

Là dove la modifica comporti la semplice cancellazione di una parola o di una espressione del testo si evidenzia in corsivo la parola che precede e quella che segue la cancellazione.

Art. 1

Commissione per l'edilizia di culto

La Commissione prevista dall'art. 6 delle Norme per i finanziamenti dell'edilizia di culto è composta da un Vescovo presidente, nominato dal Consiglio Episcopale Permanente, e da altri 6 membri, nominati dalla Presidenza della C.E.I. per la durata di un quinquennio.

La Commissione provvede all'istruzione e all'esame delle pratiche per l'assegnazione dei contributi in favore dell'edilizia di culto, attenendosi alle disposizioni contenute nelle Norme predette e nel presente regolamento.

Art. 2

Opere per le quali sono previsti i contributi C.E.I. Voci non ammissibili.

I contributi C.E.I., di cui al presente Regolamento, vengono destinati soltanto per nuove strutture di servizio religioso di natura parrocchiale e interparrocchiale e, in casi eccezionali, per l'acquisto dell'area.

Tali strutture sono:

- chiesa parrocchiale o sussidiaria con le strutture annesse come descritte nella Nota pastorale della Commissione Episcopale per la Li-

- turgia della C.E.I. sulla progettazione di nuove chiese in data 18.2.1993 (uffici parrocchiali e archivio, locali di servizio);
- casa canonica: abitazione del clero addetto alla cura pastorale;
 - locali di ministero pastorale (salone comunitario, adeguato numero di aule per catechismo ed associazioni, servizi).

Sono equiparabili alle nuove costruzioni l'acquisto e l'adattamento di edifici esistenti, limitatamente al caso di parrocchie che non ne siano dotate o dotate in modo insufficiente secondo i parametri C.E.I., ove non sia possibile o conveniente reperire idonee aree edificabili.

Le opere d'arte (altare, ambone, tabernacolo, fonte battesimale, vetrate artistiche, portale, e simili) sono finanziabili in forma forfetaria con i limiti previsti dalla tabella parametrica.

Non sono ammissibili al contributo altri locali (*per esempio: aule scolastiche, impianti cine-teatrali, impianti sportivi, palestre*), *gli arredi mobili, banchi, impianti di ristoro, sistemazioni cortilizie esterne e a giardino.*

Art. 3.

Formulazione dei progetti in sede diocesana

I progetti di nuova edilizia di culto, al servizio soprattutto di comunità di nuova formazione, nascono in sede diocesana dalla convergenza e dal dialogo di tre attori: la diocesi, prima responsabile della missione pastorale, la comunità parrocchiale destinataria delle attrezzature di servizio, i progettisti (architetto o ingegnere) scelti di comune accordo.

L'istruttoria preliminare è compiuta in sede diocesana (Ufficio Liturgico, Commissione arte sacra, Collegio Consultori, Consiglio Affari Economici), con la eventuale consulenza del delegato regionale, e comprende: la lettura attenta e l'applicazione della Nota pastorale di cui al punto 2, in particolare dei nn. 5 - 25 - 27, l'esame della identità religiosa del nuovo comparto urbanistico, la formulazione di esigenze di cura pastorale e di spazi commisurati alla disponibilità dell'area ed ai parametri indicativi adottati dalla C.E.I., lo studio delle esigenze liturgiche e funzionali cui rispondere, un piano finanziario *ben definito* delle spese da sostenere.

L'incarico formale di progettazione, in termini e limiti ben precisi, non venga dato se non per iscritto dopo una prudente verifica del comune accordo sugli elementi essenziali della progettazione.

Questo iter progettuale di primo grado deve risultare chiaramente dalla relazione dell'Ordinario diocesano che verrà inviata alla C.E.I. come premessa indispensabile per l'esame successivo o di secondo grado della Commissione per l'edilizia di culto.

Art. 4
*Domande di contributo per nuove costruzioni
e per opere d'arte da iniziare.
Documentazione.*

§ 1. L'Ordinario diocesano che intenda avvalersi del contributo C.E.I. per la costruzione di un nuovo complesso *di servizio religioso* (o parte di esso) dovrà presentare la richiesta esclusivamente mediante l'apposito modulo predisposto dalla Commissione per l'edilizia di culto.

Il modulo, regolarmente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere trasmesso con allegata la seguente documentazione:

- a) disegni di progetto: scala 1:100
 1. piante, prospetti e sezioni dell'opera da costruire
 2. progetto degli spazi liturgici e della collocazione dei relativi elementi; (solo pianta);
- b) relazione dell'Ordinario diocesano;
- c) documentazione *dalla quale risulti che l'ente o gli enti destinatari del contributo sono titolari dell'area o del diritto di superficie;*
- d) certificato di idoneità urbanistica, dal quale risulti, tra l'altro, anche l'assenza di vincoli ostativi di cui alle leggi dello Stato in materia di beni culturali e ambientali;
- e) dichiarazione circa il numero degli abitanti della parrocchia vistata dal comune di pertinenza;
- f) relazione tecnico-illustrativa, a firma del progettista;
- g) computo metrico estimativo delle voci ammesse a contributo con il relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse),
- h) piano finanziario preventivo *documentato* su modulo C.E.I.
- i) *fotografie significative* dell'area e dell'ambiente circostante;
- l) scheda tecnica riassuntiva delle superfici e dei costi di progetto su modulo C.E.I.

Domanda ed allegati dovranno essere inviati alla C.E.I. in unica copia; una seconda copia degli *atti sia* inviata al delegato regionale.

- § 2. *Per le opere d'arte dovrà essere allegata la seguente documentazione:*
- *curriculum dell'artista o della ditta realizzatrice;*
 - *disegni o bozzetti delle opere progettate (scala 1:50);*
 - *relazione dell'artista o della ditta realizzatrice per ogni opera progettata;*
 - *parere della Commissione diocesana di arte sacra.*

Tale documentazione dovrà pervenire entro e non oltre la domanda della 3a rata di contributo per i lavori di costruzione.

La mancata presentazione del progetto entro il termine previsto è considerata come rinuncia e determina l'automatica decadenza della quota assegnata.

Art. 5

Domande di contributo per opere nuove da completare o per ampliamenti.

Documentazione.

Le domande di contributo dirette al finanziamento di opere in corso di completamento o di lavori di ampliamento, debbono essere inviate alla C.E.I. utilizzando il modulo predisposto per questo scopo dalla Commissione per l'edilizia di culto con il corredo della seguente documentazione:

- a) *dichiarazione idonea a comprovare che l'ente o gli enti destinatari del contributo sono titolari del diritto di proprietà o di superficie;*
- b) *relazione tecnico-illustrativa sullo stato dell'opera con fotografie di attualità;*
- c) *disegni (piante, prospetti e sezioni scala 1:100) con evidenziate le parti già edificate;*
- d) *computo metrico-estimativo della spesa occorrente per il completamento o l'ampliamento con relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse);*
- e) *piano finanziario preventivo documentato su modulo C.E.I.*
- f) *scheda tecnica riassuntiva delle superfici e dei costi di progetto (per gli ampliamenti indicare chiaramente la superficie edificata e quella di nuova costruzione).*

Anche in questo caso domanda e documentazione debbono essere inviate alla C.E.I. in unica copia; una seconda copia degli *atti* sia inviata al delegato regionale.

Art. 6

Domande di contributo per imprevisti.

Documentazione.

Le domande di contributi integrativi per cause *impreviste* dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) *relazione tecnico-illustrativa, volta a dimostrare la causa dello scoperto di cassa e la sua imprevedibilità o la necessità delle varianti;*
- b) *disegni, (scala 1:100) che mettano in evidenza le varianti al progetto iniziale;*

- c) computo metrico-estimativo diretto ad accertare la maggiore spesa occorrente *con relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse)*.

Una seconda copia della domanda e della relativa documentazione sia inviata al delegato regionale.

Art. 7

Domande di contributo per l'acquisto dell'area.

Documentazione.

Per accedere ai contributi diretti all'acquisizione dell'area occorre allegare alla domanda, redatta su apposito modulo, i seguenti documenti:

- a) relazione dell'Ordinario *diocesano* da cui risulti l'eccezionalità del caso;
- b) preliminare di *compravendita*;
- c) *piano finanziario documentato su modulo C.E.I.*;
- d) l'intera documentazione di cui al precedente punto 4, a meno che il progetto non sia già stato approvato dalla Commissione C.E.I. per l'edilizia di culto.

Art. 8

Domande di contributo per acquisto di fabbricati.

Documentazione.

Per accedere ai contributi finalizzati all'acquisto di fabbricati occorre presentare la seguente documentazione:

- a) *relazione dell'Ordinario diocesano*;
- b) *dichiarazione circa il numero degli abitanti della/e parrocchia/e vistata dal comune di pertinenza*;
- c) *piano finanziario documentato su modulo C.E.I.*;
- d) *scheda delle superfici su modulo C.E.I.*;
- e) *atto preliminare di compravendita*;
- f) *certificato catastale*;
- g) *planimetrie catastali o rilievo del fabbricato*;
- h) *planimetrie del fabbricato con l'indicazione della destinazione d'uso dei vari ambienti*;
- i) *particolareggiata documentazione fotografica degli interni e dell'esterno*;
- l) *per i complessi interparrocchiali elenco nominativo delle Parrocchie interessate.*

Art. 9

Firma di architetto o ingegnere

I progetti sia di nuove costruzioni sia di completamenti di opere in corso debbono essere redatti e firmati da architetti o ingegneri.

Art. 10

*Esame in sede C.E.I. delle domande di contributi
e della documentazione progettuale.*

La Commissione per l'edilizia di culto verifica la regolarità della documentazione allegata alla domanda dell'Ordinario diocesano, in particolare la relazione sull'applicazione dei criteri liturgici, pastorali e architettonici, secondo le indicazioni della Nota pastorale di cui al punto 2; esamina il preventivo di spesa e, sulla base dei parametri indicati vi assunti dalla C.E.I., propone l'entità del contributo. I rapporti con le diocesi per eventuali integrazioni della documentazione progettuale, suggerimenti od osservazioni della Commissione vengono tenuti dalla medesima Commissione a livello di Ordinario diocesano.

La stessa Commissione sottopone periodicamente alla Presidenza della C.E.I. l'elenco dei progetti ammessi.

Art. 11

*Decreto di assegnazione dei contributi,
inizio e conclusione dei lavori.*

L'ammontare del contributo proposto a norma del precedente punto 10 primo comma, è comunicato dalla Segreteria Generale della C.E.I. agli Ordinari diocesani interessati, che sono tenuti a rispondere, entro il termine perentorio di tre mesi, utilizzando i moduli predisposti dalla Commissione per l'edilizia di culto, dai quali dovrà risultare:

- la conferma della proposta della C.E.I.;
- l'impegno di eseguire l'opera nei termini sottodescritti;
- la garanzia di copertura della somma eccedente il contributo;
- il piano finanziario definitivo.

Ottenuta la risposta dell'Ordinario diocesano, il Presidente della C.E.I. assegna il *contributo*. Il *provvedimento* è adottato in forma di decreto, nel quale, unitamente all'impegno finanziario, si dichiara l'ammontare del costo complessivo al quale fare riferimento per il calcolo percentuale degli stati di *avanzamento dei lavori* di cui al successivo art. 12, § 1, lett. b), c) e viene fissato il termine temporale perentorio di 8 mesi dalla data del decreto stesso entro il quale dovrà darsi inizio ai la-

vori o *perfezionarsi l'atto di acquisto* e di tre anni dalla data di inizio lavori entro la quale l'opera dovrà essere ultimata.

La scadenza dei termini *previsti nel precedente comma* senza l'inizio o l'*ultimazione* dei lavori o il *perfezionamento dell'atto di acquisto* determina l'automatico annullamento dell'impegno della C.E.I. e l'*obbligo della restituzione delle somme già percepite e non ancora pagate all'impresa o al venditore*.

L'*eventuale* proroga dei termini deve essere richiesta dall'Ordinario diocesano almeno *un mese* prima della scadenza; essa viene valutata dalla Commissione per l'edilizia di culto e, se ammessa, viene concessa con decreto del Presidente della C.E.I. I decreti del Presidente della C.E.I., di cui al presente articolo, sono inviati all'Ordinario diocesano interessato; copia degli stessi decreti viene inviata al delegato regionale.

Art. 12.

Modalità di erogazione dei contributi.

§ 1. I contributi della C.E.I. di cui all'art. 2, secondo comma, lett. a) delle Norme sono erogati, a domanda, in quattro rate e precisamente:

- a) una quota del 25% del contributo assegnato all'inizio effettivo dei lavori;
- b) una seconda rata, pari al 25% del contributo assegnato, quando l'importo dei lavori eseguiti raggiunge il 30% del costo complessivo preventivato dell'opera, indicato nel decreto di assegnazione;
- c) una terza rata, pari al 25% del contributo assegnato, quando l'importo dei lavori eseguiti raggiunge il 60% del costo complessivo preventivato dell'opera, indicato nel citato decreto di assegnazione;
- d) il saldo, pari al restante 25% del contributo assegnato, a collaudo lavori.

§ 2. La prima annualità del contributo decennale di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b) viene somministrata a domanda all'inizio effettivo dei lavori.

Le restanti nove annualità vengono erogate automaticamente entro il 15 dicembre di ogni successivo esercizio finanziario.

§ 3. I contributi per l'acquisizione dell'area o di *fabbricati* sono erogati in due rate:

- a) una quota del 50% del contributo alla firma del relativo decreto di assegnazione;
- b) il saldo alla presentazione del rogito di trasferimento o di una *dichiarazione notarile di avvenuta stipula del rogito*.

§. 4. *Il contributo per le opere d'arte verrà erogato in tre rate, e precisamente:*

- a) *una quota del 20% del contributo assegnato contestualmente alla nota della C.E.I. con la quale si comunica all'Ordinario diocesano l'approvazione dei disegni o bozzetti di cui all'art. 4, § 2 del presente Regolamento;*
- b) *una seconda rata pari al 30% del contributo assegnato alla presentazione della copia dell'ordine di esecuzione, conferito all'artista o alla ditta realizzatrice;*
- c) *il saldo, pari al restante 50% del contributo assegnato, alla presentazione di un certificato attestante la collocazione delle opere, confermata con verbale del delegato regionale e corredato da un'esauriente documentazione fotografica.*

§. 5. L'erogazione delle rate e delle annualità di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 viene effettuata mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla diocesi assegnataria.

Art. 13

Documentazione

per la riscossione dei contributi per opere nuove.

Alle domande di liquidazione di cui all'articolo precedente, §§ 1 e 2, dovrà essere allegata la rispettiva documentazione sotto elencata:

A. Quando si tratta di contributo in conto capitale.

a) All'inizio effettivo dei lavori:

- copia della concessione comunale;
- copia del contratto d'appalto con l'impresa esecutrice dei lavori (qualora i lavori vengano eseguiti in economia, basta, in luogo del contratto, una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori e dall'Ordinario);
- copia del certificato inizio lavori firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'Ordinario e dal delegato regionale.

b) Alla presentazione del primo e del secondo stato di avanzamento (30% - 60% del costo preventivato):

- stato di avanzamento lavori pari al 30% - 60% del costo preventivato, firmato dal direttore dei lavori e dall'Ordinario e vistato dal delegato regionale;
- verbale di visita del delegato regionale, comprendente una breve relazione dello stato dei lavori eseguiti;
- documentazione fotografica *degli interni e dell'esterno.*

- c) Ad ultimazione *lavori*:
- *certificato* di regolare esecuzione *su modulo C.E.I.* firmato dall'Ordinario diocesano e dal direttore dei lavori e vistato dal delegato regionale;
 - verbale di visita del delegato regionale;
 - documentazione fotografica *degli interni e dell'esterno*.
- B. *Quando* si tratta di impegni decennali.
- a) all'inizio effettivo dei lavori:
- * copia della concessione comunale
 - * copia del contratto d'appalto con l'impresa esecutrice dei lavori (qualora i lavori vengano eseguiti in economia, basta, in luogo del contratto, una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori e dall'Ordinario);
 - * copia del certificato di inizio lavori firmato dal direttore dei lavori e dal delegato regionale.
- b) Ad ultimazione lavori:
- la documentazione sopra indicata al punto A., lett. c).

Art. 14

Documentazione per la riscossione dei contributi destinati al completamento di opere in corso o ad ampliamenti.

Alle domande di liquidazione si dovrà allegare la stessa documentazione di cui al punto 13, lettere A e B, esclusa la concessione comunale, quando non sia richiesta.

Art. 15

Oneri di gestione

Gli oneri di gestione della Commissione, comprese le spese sostenute dai delegati regionali, sono a carico della quota di interessi maturati sul fondo annualmente stanziato dal Consiglio Episcopale Permanente (cfr. determinazioni approvate dalla XXXII Assemblea Generale della C.E.I. punto 7, lett. a), in Notiziario C.E.I. 8/1990, p. 216).